Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)

Comando di Polizia Locale

Comune di Borgonovo Val Tidone (PC)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2026

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Ordinanze sindacali e ordini verbali
Art. 3 – Ambito di applicazione
Art. 4 – Vigilanza ed accertamento delle violazioni

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 5 – Definizioni
Art. 6 – Aree di particolare interesse
Art. 6 Bis - Misure a tutela degli operatori della sicurezza urbana
Art. 7 - Atti vietati a tutela della sicurezza urbana
Art. 7 bis – Divieto di bivacco
Art. 7 ter – Norme contro l'esercizio della prostituzione su strada
Art. 8 – Disposizioni in materia di immobili abbandonati oggetto di occupazioni abusive
Art. 9 – Misure di contrasto all'acquisto, detenzione e consumo di bevande alcoliche
Art. 9 bis – Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in area pubblica e limitazioni al consumo di bevande alcoliche
Art. 10 – Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza Art.11
Art. 11 – Contrasto al fenomeno del nomadismo

TITOLO III – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 – Delle occupazioni del suolo pubblico
Art. 13 – Modalità per il carico e scarico delle merci
Art. 14 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
Art. 15 – Installazioni di tende solari
Art. 16 – Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
Art. 17 – Atti consentiti sul suolo pubblico
Art. 18 – Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
Art. 19 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO I – ATTI VIETATI E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 20 – Comportamenti vietati
Art. 21 – Insediamenti fuori dalle aree appositamente predisposte
Art. 22 – Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
Art. 23 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati
Art. 23 Bis – Sovraffollamento nelle abitazioni
Art. 24 – Canne fumarie
Art. 25 – A apparecchiature a gas

CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 – Pubblica quiete, tranquillità delle persone
Art. 27 – Rumori provocati da mestieri ed attività o professioni
Art. 27 bis – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
Art. 27 ter – Rumori e schiamazzi su pubblica via
Art.28 – Orari, condizioni e limiti d'esercizio degli esercizi pubblici e delle attività economiche
Art.29 – Decoro nell'esercizio delle attività lavorative
Art.30 – Artisti di strada a mestieri girovaghi
Art. 31 – Dispositivi acustici antifurto

CAPO III – TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 32 – Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico e nelle zone agricole
Art. 33 – Prevenzione incendi ed infortuni
Art. 34 – Materiali infiammabili: scorte
Art. 35 – Disposizioni su verde privato
Art. 35 bis – Lotta a piante infestanti e insetti dannosi
Art. 36 – Pulizia del suolo e dell'abitato
Art. 36 bis – Sgombero della neve

CAPO IV – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E ADDOMESTICATI

Art. 37 – Custodia e tutela degli animali
Art. 38 – Animali pericolosi
Art. 39 – Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati
Art. 40 – Della tenuta dei cani

TITOLO V – POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 – Raccolta fondi
Art. 42 – Raccolta di indumenti, stracci ed altro da parte di Associazioni o Enti benefici
Art. 43 – Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

TITOLO VI – DELL'IGIENE PUBBLICA

Art. 44 – Rifiuti domestici
Art. 45 – Rifiuti non domestici
Art. 46 – Rifiuti ingombranti
Art. 47 – Spurgo dei pozzi neri

TITOLO VII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 48 – Processioni e manifestazioni

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 50 – Importi delle sanzioni
Art. 51 – Competenze attuative e gestionali
Art. 52 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle attività volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni nonché il decoro ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune ai sensi della vigente normativa.

2. Per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose, nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge

3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- circolazione stradale;
- pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 – Ordinanze sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie e urgenti, dai Funzionari ed Agenti di Polizia Locale e di P.G. di cui al seguente articolo, nonché del Tecnico comunale per i settori di competenza.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.

2. È fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale, di rispettarlo.

Art. 4 - Vigilanza ed accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Agenzie erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle ATS, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Ogni procedimento inerente all'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 5 – Definizioni

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

3. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

Art. 6 – Aree di particolare interesse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sono individuate le seguenti aree urbane o su cui insistono:

- centro storico nucleo di antica formazione (area ricompresa tra viale G. Marconi e viale E. Fermi, viale Risorgimento, Piazza De Cristoforis e Piazza Garibaldi, ivi compresi i percorsi ciclo-pedonali);
- palazzi di particolare valore storico e/o artistico o altri istituti od aree ove si svolgano eventi;
- mercati ambulanti, manifestazioni fieristiche, culturali o comunque di interesse turistico;
- scuole e plessi scolastici, di qualsiasi grado sia pubbliche che private;
- parchi, aree verdi, aree sportive, aree protette, giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
- parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed
- attività commerciali in genere, comprese le vie pubbliche adiacenti;
- parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico;
- fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
- parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi degli ospedali, ambulatori medici e case di cura;
- parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri;
- luoghi di culto con relative aree esterne, anche dismesse;
- zone artigianali costituenti insediamenti produttivi.

A tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9 che prevedono che "chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi - nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada di cui al D.lgs. 30 aprile 992, n. 285".

Art. 6 bis Misure a tutela degli operatori della sicurezza urbana

1. Ai fini di una maggior tutela per gli operatori della Polizia Locale, qualora l'Amministrazione Comunale dia le adeguate disposizioni e previa attività formativa degli agenti, è facoltà di:

- disciplinare l'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e/o altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalle norme contenute nell'ordinamento del Servizio di Polizia Locale, nonché gli strumenti di coazione temporanea, di autodifesa e di incolumità del personale tra cui: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione.

Art. 7 – Atti vietati a tutela della sicurezza urbana

1. I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici elencati nell'articolo precedente:

- consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con la sola esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati, nonché delle previste aree di somministrazione/degustazione individuate nel corso degli eventi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivacco e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
- l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;
- l'occupazione di suolo pubblico, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico-architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
- i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia.

2. All'atto della contestazione delle violazioni previste nel comma precedente, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste, l'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale in quanto attinente a motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene.

Art. 7 bis – Divieto di bivacco

1. È vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta di tutto il territorio comunale, da intendersi come utilizzo improprio della strada, anche in ore diurne, quale luogo di propria dimora, con autocaravan, caravan, furgoni e veicoli in genere. Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via. È inoltre vietata la sosta di carovane di nomadi su tutto il territorio cittadino.

2. In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi architettonici di palazzi, esercizi commerciali e monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. È vietato altresì porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l'espletamento dei bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

3. Nei parchi, nei giardini, nei parchi gioco, nelle aiuole opportunamente delimitate e nelle aree destinate a verde pubblico, oltre a quanto già disciplinato, è vietato:

- Bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale;
- Sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad esempio, i piedi sui sedili;
- Sdraiarsi sul manto erboso, nelle ore notturne, salvo deroga da parte dell'Amministrazione comunale in occasione di particolari iniziative;
- Non cedere il posto a sedere su una panchina in area pubblica a semplice richiesta di persone anziane, donne in gravidanza, persone con disabilità o persone in difficoltà motorie e/o altrimenti in difficoltà;
- Detenere bottiglie di vetro a qualsiasi titolo. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bottiglie e dell'eventuale loro contenuto ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge 689/81;
- Fumare all'interno delle aree gioco per bambini e nelle loro immediate vicinanze;
- Utilizzare impropriamente le attrezzature per bambini. Per uso improprio si intende l'utilizzo delle attrezzature da parte di persona di età non consona alla fascia di età, alla quale le singole attrezzature sono destinate, come evidenziato dalle relative targhette identificative.

Art. 8 – Disposizioni in materia di immobili abbandonati oggetto di occupazioni abusive

1. Salvo situazioni contingibili e urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dimesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:

a) alla realizzazione, contestualmente alle operazioni di sgombero effettuate ai sensi del punto precedente, di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
b) alla bonifica dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari;
c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva;
d) alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso idonei interventi statici e di ripristino.

2. L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai su indicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.

3. In caso di inerzia ad ordini impartiti dalla pubblica amministrazione ai proprietari e/o conduttori legittimi di detti immobili/aree dimesse, le operazioni svolte dalla pubblica amministrazione per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti, eseguite d'ufficio, rimangono

a totale carico degli stessi proprietari e/o conduttori legittimi di detti immobili/aree dimesse.

Art. 9 – Misure di contrasto all'acquisto, detenzione e consumo di bevande alcoliche

1. Fermo quanto disposto dalla legislazione statale e regionale, nonché dall'art. 689 del Codice penale, nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone, nei luoghi e nei tempi previsti con provvedimento del Sindaco, può essere previsto il divieto per gli esercizi commerciali di vendere per asporto bevande alcoliche. Qualora ciò costituisca attività principale dell'esercizio tale divieto si intende posto unicamente negli orari specificati nel provvedimento stesso.

2. Il trasgressore delle condotte prescritte nei commi precedenti è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

3. Il Responsabile della violazione alla presente ordinanza commessa da minorenne è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

Art. 9 bis – Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro in area pubblica e limitazioni al consumo di bevande alcoliche

1. Nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla fruizione collettiva è vietato consumare qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro.

2. Nelle aree sopra indicate che non siano pertinenza di pubblici esercizi o di aree interessate da eventi preventivamente autorizzati, è altresì vietato la consumazione di bevande alcoliche, anche in lattina o bottiglie di plastica e l'utilizzo dei citati contenitori anche se utilizzati solo per travasare il contenuto in bicchieri di carta o plastica, per il consumo delle bevande alcoliche.

Art. 10 – Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza

1. All'atto della contestazione delle violazioni di cui agli articoli del presente Titolo, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata.

2. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste e salvo il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza a tale ordine dato dagli Organi di polizia statale o locale, anche verbalmente, verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del codice penale in quanto attinente a motivi di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

Art. 11 – Contrasto al fenomeno del nomadismo

1. In tutte le aree aperte e non edificate (parcheggi, aree verdi, campi agricoli, ecc.), pubbliche o private, del Comune di Borgonovo Val Tidone è istituito il divieto assoluto di insediamento abitativo precario o bivacco temporaneo.

2. È fatto obbligo ai proprietari di aree aperte e non edificate (parcheggi, aree verdi, campi agricoli, ecc.) di vigilare al rispetto delle già menzionate situazioni, denunciando immediatamente alle Forze dell'Ordine fenomeni di insediamento abitativo precario o bivacco temporaneo.

3. I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo dovranno attuare ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici comunali competente.

4. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediatesi in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi

delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari delle aree inadempienti rispetto al punto 2).

5. Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti.

6. Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno tratte in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

TITOLO III – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 – Delle occupazioni del suolo pubblico

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente Regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico o a esse equiparate.

2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

3. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.

4. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico dev'essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
5. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione/concessione, al fine di poterla esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.

6. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

Art. 13 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Per le operazioni di carico e scarico richiedenti tempi d'ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dalla Polizia Locale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo dev'essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza, la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 14 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

4. Salvo quanto eventualmente previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigenti, l'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici, posti auto e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, di cui ai successivi commi, davanti o in prossimità ad esercizi pubblici di somministrazione può essere concessa soltanto a favore dei gestori degli stessi esercizi pubblici di somministrazione.

5. Nella concessione sarà ben precisata l'area ed il periodo dell'occupazione stessa, nonché le prescrizioni da adottare per la sicurezza stradale ivi compresa la segnaletica da apporre.

6. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada nonché dalle leggi in materia a tutela dei soggetti diversamente abili, salvo deroghe legate ad interventi di breve durata.

7. I tavoli e le sedie da esporre davanti agli esercizi pubblici di somministrazione devono essere solidi, decorosi, uniformi ed a colori intonati e soprattutto sempre puliti. Le piante ornamentali ben curate e non devono intralciare il traffico.

8. La reiterata violazione del precedente comma 4 può essere causa di revoca della concessione.

Art. 15 – Installazione di tende solari

1. Salvo quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio comunale e dalla normativa edilizia per le aree soggette a vincolo come da D.lgs. 42/04 e s.m.i.
    a. per le tende solari dei piani terreni, sporgenti su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria non inferiore a 80 centimetri. L'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a m. 2,20.

2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico-storico.

3. Eventuali deroghe potranno essere concesse in presenza di ragioni di pubblico interesse.

Art. 16 – Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la promozione e/o la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti, o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa arrecare offesa al decoro pubblico.

4. È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

5. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari

possono essere autorizzate e concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene. Dette merci devono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

Art. 17 – Atti consentiti sul suolo pubblico

1. È soggetto a comunicazione all'Autorità comunale lo svolgimento di qualsiasi attività di pubblico spettacolo effettuata mediante stazionamento su pubblica via, con o senza installazione di manufatti.

2. Qualora si ravvisi il sussistere d'intralcio alla circolazione e l'occupazione della carreggiata, saranno applicate le specifiche disposizioni del Codice della Strada e l'interruzione immediata dell'attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono essere comandati ad interrompere l'attività ed a lasciare prontamente la postazione in caso di giustificato motivo dovuto a disturbi o incompatibilità specifiche.

Art. 18 – Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Fatta eccezione per l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune, da presentarsi almeno 10giorni prima dell'evento, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che si affacciano sul suolo pubblico o sulla pubblica via. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicata la dimensione dello striscione o drappo, il suo contenuto e il periodo di esposizione. La loro rimozione deve, comunque, intercorrere entro 7 (sette) giorni dal termine dell'evento. L'Amministrazione comunale potrà, in riferimento al contenuto dello striscione o drappo che contrastasse le normali regole di decoro, vietarne l'esposizione o comandarne l'immediata rimozione. Addobbi, striscioni e drappi non legati a particolari eventi e manifestazioni possono essere collocati per un periodo massimo di quindici giorni.

2. Gli striscioni e i drappi utilizzati durante le cerimonie religiose, le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito per le ricorrenze nonché per le bandiere esposte da privati in relazione a eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali non necessitano di comunicazione purché l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

4. È proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili

5. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale non possono essere utilizzate

6. É vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici, oltre che sulle costruzioni monumentali, salvo specifica autorizzazione.

7. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a 5,50 m dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a 2,70 m se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Art. 19 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. A questo scopo dovranno sempre esser presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I ATTI VIETATI

PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 20 – Comportamenti vietati

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- abbandonare a terra o depositare nei cestini i rifiuti provenienti da abitazioni;
- gettare rifiuti a terra o fuori dagli appositi cestini;
- spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- rovistare nei contenitori e sacchi dei rifiuti nonché nei contenitori adibiti alla raccolta di indumenti usati;
- gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewing gum e altri rifiuti simili;
- imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati che si affacciano su pubblica via;
- gettare nelle rogge, nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere. È altresì vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche per il lavaggio di animali, indumenti e simili o introdurvi, per qualsiasi motivo, animali;
- lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle rogge, nelle vasche e nelle fontane o fontanelle pubbliche;
- eseguire giochi con la palla od altri che possano creare pericolo o intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali;
- imbrattare immobili e cose: rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari). È fatta eccezione l'utilizzo di tali prodotti purché biodegradabili in occasione del carnevale o altre ricorrenze riconosciute, senza creare pregiudizio alla sicurezza generale;
- condurre velocipedi sollevando la ruota anteriore compromettendo la sicurezza personale o altrui;
- utilizzare sui marciapiedi e sotto i portici monopattini elettrici, pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo di locomozione e non, che con la loro circolazione rechino pericolo e danno alle cose;
- creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecare intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio;
- lanciare sassi o oggetti di qualsiasi natura che possano pregiudicare la sicurezza stradale e

danneggiare cose altrui sia pubbliche che private;
- legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti anche privati se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale;
- lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da causa di forza maggiore;
- soddisfare le necessità fisiologiche se non all'interno di appositi spazi a tale scopo dedicati;
- distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
- versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica costituenti residui di lavaggio o che possano
- determinare imbrattamento o inquinamento del suolo ovvero arrecare pregiudizio alla sicurezza generale.

Art. 21 – Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. È vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. Gli uffici interessati provvedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Gli stessi procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Nell'ambito delle aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, sono attuati previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari interverranno per quanto necessario.

3. Premesso che sul territorio comunale non è stata allestita apposita area attrezzata, è vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

4. Fanno eccezione quelli al seguito di circhi e dei luna park che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

5. È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 22 – Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 del Codice penale, gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.

2. All'esterno di balconi o delle finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.

Art. 23 – Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale e del Regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina ed allagamenti.

2. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono favorenti l'insediamento abusivo di persone e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante l'adozione di efficaci misure che impediscano l'intrusione negli spazi di cui al presente articolo.

Art. 23 bis - Sovraffollamento nelle abitazioni

1. Richiamata la normativa di riferimento nazionale e regionale in materia, ed in particolare La Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19 ed il Decreto del 5 luglio 1975 del Ministro della Sanità, che stabiliscono i requisiti igienico sanitari principali degli immobili destinati ad abitazione e i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero degli occupati, è fatto divieto di adibire o consentire l'alloggio, anche solo temporaneamente, ad un numero di persone superiore a quello certificato dal competente ufficio comunale.

Il proprietario, il conduttore o comunque colui che dispone a qualunque titolo di un alloggio/abitazione, che consente l'utilizzo dell'alloggio a persone in misura superiore a quella certificata dal competente organo comunale (idoneità alloggiativa /abitativa), soggiace alla violazione del pagamento di una sanzione da € 80,00 a € 500,00. La sanzione si applica in solido sia al proprietario che all'eventuale conduttore, affittuario ed in generale a colui il quale ne abbia il possesso e/o la disponibilità salvo che non sia provata e documentata l'estraneità di una delle parti alla violazione.

Art. 24 – Canne fumarie

1. Fatta salva l'osservazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico, nell'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle cucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 25 – Apparecchiature a gas

1. Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile (gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatto) ad uso civile, sia coloro che procedono all'impianto che l'utente dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

2. Fatta salva l'ipotesi di optare in via prioritaria altri tipi di apparecchiature in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto, è possibile la predisposizione di impianti a gas non alimentati da rete di distribuzione solo ed esclusivamente se gli organizzatori osservano la normativa vigente ed eventuali rapporti tecnici UNI allo scopo predisposti.

CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 26 – Pubblica quiete, tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nel territorio. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici o nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone anche singole in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. In particolare, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

- nei giorni feriali dalle ore 24,00 alle ore 07,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- nei giorni festivi dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Art. 27 – Rumori provocati da mestieri ed attività o professioni

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

2. A tal fine, è vietato esercitare mestieri, attività o professioni rumorosi o incomodi, ivi compresi i lavori di manutenzione edilizia che, anche con l'impiego di macchine, apparecchi e strumenti, provochino rumori o vibrazioni, o siano comunque fonte di disturbo nelle fasce orare riportate al punto 3. È sempre vietato il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, senza preventiva autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento di igiene.

3. Orari dei lavori edili.

I lavori edili di qualsiasi natura possono essere eseguiti:

a) Periodo invernale dal 1° ottobre al 31 maggio dalle ore 08.00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19.30;

b) Periodo estivo dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 07,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00; tali orari possono subire modifiche o deroghe con provvedimenti motivati da Autorità competenti in materia per situazioni contingenti quali condizioni climatiche avverse ed eventuali altre prescrizioni a tutela dei lavoratori;

c) Nell'esecuzione dei lavori comunque effettuati è fatto obbligo di rispettare i limiti di emissioni rumorose previsti e stabiliti dalla vigente normativa statale e regionale, dal Piano di classificazione acustica, salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale;

d) Gli orari indicati nei precedenti commi, devono costituire formale prescrizione indicata sul titolo autorizzatorio a cura del competente ufficio edilizia privata del Comune;

e) Eventuali deroghe agli orari indicati possono essere accordate dal Sindaco esclusivamente in caso di comprovate necessità;

f) L'esecuzione di lavori edili in violazione delle presenti disposizioni ovvero in assenza di titolo autorizzatorio, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

h) Sono vietati i lavori edili nei giorni festivi.

i) Il sabato i lavori edili sono consentiti solo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 sia per il periodo invernale che estivo.

4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, edili od assimilabili, qualora comportino il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, è consentita previa autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento di igiene.

5. I titolari di licenze temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino, di norma, entro le ore 24,00, con l'obbligo di vigilare affinché gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.

6. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di zonizzazione acustica, a motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni o particolari fasi di lavorazione, l'Amministrazione Comunale può concedere ulteriori deroghe, rispetto a quanto sopra.

7. L'esercizio di mestieri, attività o professioni sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 27 bis – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili di circoli privati e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori che disturbino all'esterno, oltre le ore 24:00 e prima delle ore 7:00.

2. Nel rispetto dell'art. 27 del presente Regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.

3. Qualora si rilevino reiterate violazioni al rispetto di quiete pubblica, previa istruttoria da parte di un Comando di Polizia anche a fronte di episodi di sovraffollamento di pubblico esercizio con conseguenti problemi di sicurezza pubblica e di natura igienico-sanitaria, l'Amministrazione comunale può limitare o revocare le concessioni di occupazione suolo pubblico, ridurre l'orario di apertura dei singoli locali o sospendere l'attività.

Art. 27 ter – Rumori e schiamazzi su pubblica via

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, laddove previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela delle quiete e della tranquillità delle persone.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 27 bis del presente Regolamento, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, con possibilità di deroga da parte dell'Amministrazione comunale in occasione di particolari iniziative.

3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per

evitare frastuono o rumore.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) e s.m.i., per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 durante i giorni feriali e dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 durante le giornate festive.

5. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi.

6. È vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

ART. 28 – Orari, condizioni e limiti d'esercizio degli esercizi pubblici e delle attività economiche

1. I titolari e gestori di esercizi pubblici o aperti al pubblico, di qualunque genere, (compresi i locali adibiti a distribuzione automatica di alimenti e bevande) devono assicurare il rispetto della quiete e della tranquillità pubblica e privata, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di impatto acustico. In particolare, devono attrezzare i locali nei quali si svolge la propria attività in modo tale da impedire o limitare l'emissione di rumori molesti e superiori alla soglia di normale tollerabilità, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Dopo le ore 22,00 nei giorni feriali e le ore 24,00 nei giorni festivi i soggetti di cui al comma 1 devono adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone superiori alla soglia della normale tollerabilità.
3. Nel caso in cui sia accertata la violazione di tali prescrizioni dalla Polizia Locale, dalle Forze dell'ordine o dal personale incaricato del Comune, il Sindaco emana un'ordinanza ex art. 50 T.U.E.L. per ridurre l'orario di apertura del singolo locale e, in caso di persistenza di tali fenomeni, può disporre la sospensione dell'attività, previa comunicazione al Prefetto di Piacenza.

ART 29 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti.
2. È fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi, nonché di attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, durante l'orario di attività, di tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posa-cenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta. A tal fine i soggetti menzionati devono avvertire la clientela dell'obbligo di conferire i mozziconi nel posacenere.
3. In caso di organizzazione di eventi che possano prevere un affollamento ulteriore rispetto alla capienza ordinaria dell'attività anche usufruendo di pertinenze esterne, i titolari e/o gestori dei locali stessi devono dotarsi di appositi servizi igienici mobili autonomi in numero proporzionato all'afflusso di frequentatori previsto, tenendo conto pure delle prescrizioni richieste dall' Amministrazione Comunale.

Art. 30 – Artisti di strada e mestieri girovaghi

1. Gli "artisti di strada" e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di

riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano arrecare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.

2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.

3. È altresì vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi, e comunque, non deve recare intralci, fastidio o disturbo alla circolazione veicolare o pedonale.

4. È parimenti vietata l'attività di lavavetri, di vendita ed altro agli incroci, ai passaggi a livello ed alle intersezioni semaforizzate o diversamente regolate.

5. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente almeno 30 giorni prima, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta che consente l'esercizio dell'attività nelle ore e giornate stabilite.

6. L'esibizione deve compiersi dalle 09:00 alle 21:00.

7. L'esibizione deve riguardare attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, della giocoleria e della prestidigitazione, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

8. Gli artisti di strada, per le loro esibizioni, non possono chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi in denaro predeterminati, affidandosi esclusivamente alla liberalità del pubblico.

9. Non è consentito:
    a. pubblicizzare le esibizioni;
    b. occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 4 metri quadrati;
    c. impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per il pubblico;
    d. vendere qualsiasi merce ed oggetto;
10. speculare sull'altrui credulità. E' consentito l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. Al termine dell'esibizione l'area interessata dall'attività deve essere lasciata libera da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

11. La Polizia Locale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, può comunque disporre la cessazione dell'esibizione qualora le presenti prescrizioni non vengano rispettate o si configurino condizioni tali per cui la prosecuzione della stessa possa recare intralcio o pericolo per gli astanti.

12. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle presenti prescrizioni, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 31 – Dispositivi acustici antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art..3, comma 1, lettera g della legge 447\95 e s.m.i., i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di

esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

3. Qualora si verifichino condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il nocumento. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.

CAPO III – TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 32 – Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico e nelle zone agricole

1. Nelle aree verdi e nei giardini pubblici o di uso pubblico, fatte salve deroghe per previsti percorsi autorizzati, sono vietati i seguenti comportamenti:

- circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli e tutti veicoli a motore nonché a propulsione elettrica, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi lasciarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché velocipedi condotti da bambini e riproduzioni giocattolo di veicoli ad uso esclusivo di bambini di età inferiore ad anni 6;
- transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che può ricusare nel caso sussistano condizioni di pregiudizio alla sicurezza generale;
- collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale;
- asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
- tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature ivi collocate;
- collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- procurare molestie alla fauna, sia essa stanziale o migratoria;
- eseguire feste campestri, picnic con utilizzo di tavolini, sedie, panchine, salvo nelle aree appositamente attrezzate, se disponibili, salvo autorizzazione;
- utilizzare lettini, sedie a sdraio o simili;
- far uso improprio delle panchine o di altre attrezzature.

1) Gli utenti che utilizzano i parchi cittadini (o le aree verdi cittadine) hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature istallate, chi arrecherà danno di qualsiasi tipo dovrà risarcirlo;
2) L'uso dei giochi è consentito ai bambini minori di 12 anni, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
3) Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature ludiche è garantito dalla esclusiva responsabilità di coloro che hanno in custodia i minori;
   L'Amministrazione Comunale è esonerata e declina ogni responsabilità in merito;
4) Non è consentito l'accesso ai cani o ad altri animali se non preventivamente autorizzato;
5) È vietato l'accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo se si tratta di tricicli in uso a bambini con età inferiore a 6 anni, o condotti a mano;
6) È vietato introdurre mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco o autorizzati Dall'Amministrazione Comunale, mezzi di soccorso e gli ausili per persone disabili);
7) È vietato creare punti di bivacco e introdurre bevande alcoliche;
8) È vietato campeggiare e pernottare;
9) È vietato utilizzare fiamme e accendere fuochi;

10) È vietato fumare all'interno del parco;
11) È vietato produrre suoni, schiamazzi tali da disturbare la quiete pubblica;
12) È vietato cogliere fiori e danneggiare piante o arbusti;
13) È vietato svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento o commerciale previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
14) È vietato imbrattare con scritte od altro gioco e arredi urbani;
15) È vietato uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
16) È vietato orinare, defecare, sputare nel parco pubblico.

Art. 32 bis – Tutela delle aree rurali e del territorio agricolo

1. Nelle aree agricole, rurali e naturali del territorio comunale è vietato abbandonare o depositare rifiuti, materiali, attrezzature, veicoli o altri beni estranei alla normale conduzione del fondo, al di fuori dei luoghi e delle modalità consentite dalla normativa vigente.

2. È vietato danneggiare, rimuovere o manomettere recinzioni, fossi, canali di scolo, opere di regimazione delle acque, segnaletica e altre strutture destinate alla tutela e alla corretta gestione del territorio.

3. È vietato utilizzare fossi, canali, corsi d'acqua, aree verdi, terreni agricoli e relative pertinenze come luogo di deposito o abbandono di materiali, rifiuti, macchinari o veicoli.

4. Chiunque provochi l'ostruzione o il danneggiamento di fossi, canali o opere di regimazione delle acque è tenuto, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla rimozione dell'ostruzione e al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, gestione dei rifiuti, tutela delle acque, prevenzione degli incendi, tutela del territorio e attività agricole.

Art. 33 – Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo al di fuori delle aree all'uopo attrezzate. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.

3. L'uso di bracieri, griglie o barbecue non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza – R.D. .18/6/1931 n. 773.

5. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

6. È assolutamente vietato:
- l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche in luoghi aperti;
- gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.

7. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del codice penale.

Art. 34 – Materiale infiammabile: scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 – Disposizioni su verde privato

1. I proprietari, i locatari e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento su terreni devono mantenere questi ultimi in condizioni di pulizia e liberi da animali e vegetali infestanti, impedendo che la crescita della vegetazione ostacoli il decoro, la visibilità e percorribilità delle banchine, delle strade e dei marciapiedi.

2. I medesimi hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di piante e siepi, anche collocate nelle fioriere, che si affacciano su area pubblica, effettuandone la potatura entro i limiti della proprietà e mantenerne un costante decoro. Allo stesso modo, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale sono presenti alberi o siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale deve essere evitata ogni situazione di disagio o di pericolo per i veicoli o per i pedoni anche transitanti sui marciapiedi.

3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.

4. I rami e comunque i residui delle potature e della manutenzione devono essere rimossi immediatamente qualora, anche accidentalmente, siano caduti sul suolo pubblico e devono essere conferiti negli appositi luoghi autorizzati.

Art. 35 bis – Lotta a piante infestanti e insetti dannosi

1. I proprietari e/o conduttori di aree agricole che eseguono periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree di loro pertinenza, successivamente al raccolto e prima della fioritura dell'Ambrosia, devono effettuare almeno uno sfalcio nella prima decade di agosto.

2. I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di aree agricoli e terreni in prossimità di zone abitate, dovranno eseguire periodici interventi di manutenzione, di sfalcio erba e di pulizia delle aree di propria pertinenza finalizzati alla lotta a piante infestanti, piante allergeniche e insetti dannosi.

3. I proprietari e/o conduttori legittimi di immobili e/o aree dimesse che versano in stato di abbandono, sono tenuti, oltre al mantenimento del decoro urbano, a provvedere periodicamente all'esecuzione degli interventi di sanificazione e derattizzazione necessari a prevenire il proliferare di animali nocivi o dannosi alla salute pubblica.

Art. 36 – Pulizia del suolo e dell'abitato

1. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti causa la propria attività, anche temporanea, fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune.

2. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e di quanto previsto ai precedenti artt. 20 e 32, ove possibile, è fatto obbligo:

- a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione, anche temporanea, di aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
- a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede;
- ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti, di collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
- ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili di collaborare con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso ivi compresi, nei limiti del possibile, il contenimento e la lotta alla vegetazione infestante;
- a chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via per l'ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi, a norma del successivo art. 44 e dello specifico Regolamento comunale, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.

Art. 36 bis – Sgombero della neve

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini.

2. I proprietari, i conduttori, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività ad uso pubblico la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) hanno l'obbligo solidale di:

- provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico per prevenire ed evitare danni a persone e cose;
- provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose;
- liberare uno spazio di camminamento in corrispondenza dei muri frontali e della recinzione della rispettiva proprietà e rompere o coprire con materiale antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi;
- segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo per i passanti e, ove possibile, provvedere all'eliminazione del rischio;
- rimuovere la neve dai passi carrabili.

3. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio hanno l'obbligo di asportare la neve depositata sui rami per prevenire ed evitare danni a persone e cose; tale attività deve avvenire prima o contemporaneamente alla rimozione della neve dalle vie sottostanti e in modo di non arrecare molestia ai passanti.

4. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili o comunque dall'area privata.

5. Non è consentito ammassare neve su marciapiede quando questo possa arrecare difficoltà al transito dei pedoni.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti nello stabile.
7. È fatto obbligo alle parti interessate di liberare i tetti dalla neve per evitarne la caduta sul suolo pubblico.

8. È fatto divieto di versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica che possano favorire la formazione di ghiaccio.

CAPO IV – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E ADDOMESTICATI

Art. 37 – Custodia e tutela degli animali

1. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di non possibile controllo quotidiano della loro salute oppure non garantirne la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali.

2. I proprietari o detentori di cani, o altri animali, a qualsiasi titolo condotti nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi avendo cura di avere sempre in uso il guinzaglio e di utilizzarlo ad una misura non superiore ad 1,5 metri.

3. È vietato:

- tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- lasciare cibo negli spazi pubblici per uccelli o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando le cautele che evitino disagi al decoro e all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro totale consumazione e quindi asportando gli eventuali residui e i contenitori. In ogni caso, il cibo non deve, comunque, imbrattare il suolo.

4. I proprietari e i detentori degli animali a passeggio devono sempre portare con sé i sacchetti igienici al fine di raccogliere possibili escrementi.

5. I conduttori di animali lungo strade, nelle aree aperte al pubblico o ad uso pubblico, compresi giardini e parchi, devono evitare che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, i pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività. Nel caso si verificasse l'imbrattamento, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo mediante l'utilizzo di apposito sacchetto da conferire nel contenitore dei rifiuti.

Art. 38 – Animali pericolosi

1. È fatto assolutamente divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone o con gli altri animali; essere costantemente vigilati da persona adulta.

Art. 39 – Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, nonché osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.

2. E’ possibile detenere animali, purché l’utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.

3. In centro abitato i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, con prolungati latrati o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.

4. Gli animali, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Art. 40 – Della tenuta dei cani

1. Ferme restando le disposizioni sull'istituzione anagrafica canina, delle leggi regionali vigenti in materia è vietato:

- aizzare cani fra loro o contro persone;
- tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiamo l'istinto di aggredire o mordere passanti;
- dare anche temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;
- far vagare cani sulla “strada”, come definito dall'art. 2 comma 1º del Codice della Strada;
- al di fuori delle proprietà private i cani dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e ove necessario muniti di museruola;
- le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di
- raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggiano alla recinzione;
- è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastano con le disposizioni vigenti;
- è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;
- è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla ATS per fini zooprofilattici;
- è fatto assolutamente divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
- è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;
- è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;
- è fatto assoluto divieto detenere cani senza che questi abbiano il microchip previsto.

2. Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo.

TITOLO V – POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 – Raccolta fondi

1. Gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla legge 266/91 e s.m.i., che intendono organizzare raccolte di fondi devono presentare apposita richiesta scritta al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’iniziativa, utilizzando idonea modulistica con successiva autorizzazione.

2. In occasione delle raccolte fondi, le persone impiegate devono mantenere un

comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere un compenso, né devono adottare atteggiamenti molesti.

3. Chi effettua la raccolta fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

Art. 42 – Raccolta di indumenti, stracci ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.

2. Qualora la raccolta sia affidata, dalle suddette organizzazioni, a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

4. È comunque vietato collocare contenitori per la raccolta di indumenti, stracci e materiale assimilabile, ancorché da parte di associazioni o enti benefici, senza i necessari permessi comunali. Tale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 legge 689/81 e della loro successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge 689/81.

Art. 43 – Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario

1. Fatte salve le norme di legge e la disciplina regolamento rifiuti è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.
3. E' vietato il volantinaggio nei giorni di mercato all'interno dell'area mercatale, ad eccezione del volantinaggio politico nei trenta giorni prima delle elezioni.

Art. 44 – Rifiuti domestici

1. È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.

2. Per il conferimento dei rifiuti per cui è previsto l'impiego dei sacchi di plastica, gli stessi debbono essere accuratamente chiusi ed esposti al suolo pubblico .

3. Per il conferimento dei rifiuti per cui è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente in modo tale da impedire la dispersione di polveri o di materiali, inerti od organici che siano.

4. I rifiuti domestici, nei giorni previsti per la raccolta porta a porta, devono essere esposti:

- in prossimità dell'entrata della propria abitazione, senza che sacchi e/o contenitori arrechino disturbo alla circolazione;
- dalle ore 20.00 del giorno prima di quello previsto per la raccolta e fino alle ore 05.00 del giorno della raccolta.

5. Qualora i sacchi e/o i contenitori dei rifiuti esposti sulla pubblica via non venissero raccolti dal servizio, per qualsivoglia causa, dovranno essere ritirati entro le ore 19.00.

6. I materiali come cartone da imballaggio, cassette di frutta, ecc., provenienti da abitazioni, dovranno essere obbligatoriamente ridotti di volume a cura dell'utente e conferiti nelle opportune modalità, al fine di non arrecare disturbo alla circolazione.

7. È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali tossici.

8. È vietato depositare o abbandonare presso le isole ecologiche tutti quei materiali non soggetti a recupero.

9. È vietato ai non residenti depositare l'immondizia domestica prodotta nell'intero territorio comunale e/o conferire presso le isole ecologiche.

10. È vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti.

11. Le modalità di raccolta dei rifiuti sono specificate nello specifico Regolamento comunale.

12. In generale, il conferimento dei rifiuti urbani previsti presso la piattaforma ecologica dovrà avvenire con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio e gli odori nauseanti.

Art. 45 – Rifiuti non domestici

1. I materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e dei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell'impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.

2. Similmente occorrerà procedere per tutti i rifiuti provenienti da processi produttivi o lavorazioni artigianali professionali.

Art. 46 – Rifiuti ingombranti

1. I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, brande, bombole di gas liquido fuori uso e gli scarti di vegetazione non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.

2. Tali materiali dovranno essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.

3. Presso il centro di raccolta rifiuti ingombranti lo smaltimento dei rifiuti ammessi è consentito ai soli residenti, fermo restando quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della piattaforma ecologica.

4. I materiali inerti possono essere conferiti all'isola ecologica solo da privati cittadini e non da operatori professionali.

5. Il deposito non dovrà avvenire fuori dagli appositi contenitori.

Art. 47 – Spurgo dei pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore.

2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

TITOLO VII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 48 – Processioni e manifestazioni temporanee

1. Le processioni od altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli devono essere comunicate con congruo anticipo al Comando di Polizia Locale.

2. Senza preventiva richiesta al Corpo della Polizia Locale è fatto divieto di istituire processioni.

3. La mera comunicazione al Comando di Polizia Locale non esenta l'organizzatore dagli obblighi previsti dalla normativa.

4. Durante qualsiasi manifestazione pubblica è vietato l'utilizzo di bottiglie di vetro.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima della data di svolgimento. L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.

7. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia competente e comunque non in contrasto con la viabilità comunale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella legge 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedimentali.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
In tutti i casi ove il responsabile di violazioni sia minore o incapace, gli oneri del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e dell'eventuale rimborso graveranno su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione è il Sindaco così come previsto dall'art. 16 legge 689/1981 in armonia con il D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

7. I proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

Art. 50 – Importi delle sanzioni

1. L'inottemperanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata:

Articolo	**Minimo edittale**	**Massimo edittale**
6; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 30; 31; 35; 36 bis; 37; 41; 43; 47; 48	60,00 €	180,00 €
7; 7 bis; 22; 27bis; 27ter; 28; 29; 32; 32bis; 33; 34; 35 bis; 36; 38; 39; 40; 42; 44	100,00 €	300,00 €
8; 9; 9 bis; 11; 12; 14; 15; 23; 45; 46	160,00 €	480,00 €

2. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della legge 689/81, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

3. Per le sanzioni del presente Regolamento, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 51 – Competenze attuative e gestionali

1. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 legge 689/81, il Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria del Sindaco determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis della legge 689/81, applicherà l'aumento fino ad un terzo.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. È abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana e le altre disposizioni che siano in contrasto con lo stesso ed è sostituito integralmente dal presente, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ed altresì norme speciali vigenti.

2. Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente integrate dalle Ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla esecutività prevista dalla delibera del Consiglio Comunale.